

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2750

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GATTO, GIAVI, LIZIER, MARCHESI, MATTEOTTI MATTEO,  
OLIVIERO, PONTI, SANNICOLO'**

*Annunziata il 4 giugno 1952*

**Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un esame approfondito e obiettivo delle condizioni edilizie, igieniche e sanitarie della città e del comune di Venezia inducono oggi a ritenere che — ove non si provveda rapidamente — la città, cara a tutto il mondo, diverrà in tempo non molto lontano un complesso imponente di rovine. Infatti è indubbio che nessuna città italiana presenta oggi tanta somma di problemi inerenti alla conservazione del patrimonio artistico, al dovere di fornire abitazioni almeno sufficienti, e servizi, almeno elementari, ai cittadini, come Venezia. Problemi che la particolarità inimitabile della città costruita sull'acqua rende ardui nella soluzione e sempre pesanti nella esecuzione, e che, inoltre, l'assommarsi di molteplici fattori ha reso ormai così angosciosi da far temere, a scadenza non lontana, l'avverarsi di irreparabile progressiva rovina per un patrimonio che non è solo dei veneziani o degli italiani, ma di tutto il mondo.

Gli insufficienti rimedi di passati governi, gli insulti ed i danni del tempo, la non infrequente speculazione di privati non frenata da sufficienti regolamenti, ha fatto sì che Venezia nel 1945 si trovasse nelle pressoché identiche condizioni di un secolo avanti, onde la documentata e chiara necessità di

por mano al mantenimento del carattere monumentale della città e soprattutto ad affrontare il problema della sua assoluta insufficienza all'aumentata popolazione e alle nuove necessità di pubblici servizi.

L'esperienza di decenni ha ormai largamente dimostrato che il Comune coi mezzi normali del suo bilancio — considerato anche nella parte straordinaria — non può fronteggiare i gravi e fondamentali problemi che caratterizzano sia l'unica Città al mondo che sorge dalle acque di una laguna, sia l'ampia zona della terraferma in vigoroso sviluppo, sia i centri del lungo estuario che si estende da Pellestrina sino alle foci del Sile (Piave vecchia) per circa 25 chilometri.

Ciò venne riconosciuto dallo Stato attraverso due provvedimenti che parvero, ma purtroppo non furono, adeguati alle reali necessità.

Il primo ha per obiettivo la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città; il secondo tende ad integrare le attività finanziarie del comune con i proventi di una casa da gioco, da destinarsi al pareggio del bilancio ed alle opere pubbliche indilazionabili.

Il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, prevede norme per l'esecuzione del

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

piano generale di risanamento di Venezia, da attuarsi in dieci anni.

Stabilisce: 1°) l'obbligo dello Stato di provvedere alle seguenti opere:

a) escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti, o per il loro progressivo interrimento o per la necessità di approfondirli allo scopo di portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea;

b) esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti, che fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari;

c) sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti;

d) riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio;

e) altre opere che, in luogo dei lavori previsti dalla precedente lettera b), si rendessero necessarie per la sistemazione dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.

2°) un contributo del 50 per cento alle opere intraprese dal Comune;

3°) un contributo alle opere intraprese dai privati.

Il finanziamento complessivo venne stabilito in lire 30 milioni da ripartirsi in dieci annualità e così suddiviso:

lire 9.000.000 per contributi al Comune;

lire 9.000.000 per contributi ai privati;

lire 12.000.000 per le opere a carico dello Stato.

La guerra rese praticamente inapplicabile il provvedimento; e fu cura dell'Amministrazione comunale eletta dopo la Liberazione, di ottenerne la proroga per altri dieci anni.

Ed infatti il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, dispone coll'articolo 1 che il termine stabilito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, per l'esecuzione del piano generale di risanamento della città di Venezia è prorogato di dieci anni, con decorrenza dal 21 agosto 1947.

Con l'articolo 2 viene autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti eguali, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.

Di detta somma lire 90.000.000 sono assegnate per la erogazione di sussidi ai pri-

vati, lire 90.000.000 quale contributo dello Stato al comune per le opere che verranno eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, e lire 120.000.000 riguardano le spese per le opere a totale carico dello Stato.

L'articolo 3 gradua il contributo a favore dei privati in base alla natura delle opere da essi eseguite.

L'Amministrazione comunale ha ripetutamente e tenacemente insistito presso il Governo affinché, in sede di proroga, il finanziamento venisse adeguato e alla svalutazione monetaria e alla più vasta mole di opere da compiersi in conseguenza dell'aggravamento della situazione di Venezia per effetto della carenza di ogni manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, durante il periodo bellico. Né si tralasciò di rilevare l'insieme di lacune e di deficienza contenute nel provvedimento originario. Ma tali ragioni non ebbero fortuna di fronte alle asserite necessità di bilancio.

Ora l'esperienza ha convalidato vieppiù quelle lacune e quelle deficienze, per cui di fronte al progressivo aggravarsi delle condizioni statiche ed edilizie di Venezia, s'impone senza alcun ulteriore indugio — se si vuol salvare la città — il concreto adeguamento delle norme in vigore per il raggiungimento degli obiettivi per i quali esse vennero costituite.

Le deficienze sono scaturite dalla pratica applicazione delle disposizioni concernenti i contributi per le opere di iniziativa privata. Dal 1940 a tutt'oggi risultano erogate per sussidi soltanto lire 3.272.709, mentre si sarebbero potute erogare nel decennio 1937-1947 lire 9.000.000, e dal 1° luglio 1947 a tutt'oggi lire 36.000.000.

La verità è che una piccola parte della proprietà privata, e cioè la parte più abbiente, ha spiegato iniziative per limitate opere di consolidamento dei fabbricati e per quant'altro inerente alla sicurezza degli stessi, nonché per lavori intesi a migliorare la salubrità delle costruzioni mediante opere per la difesa dall'umidità, e raramente per i lavori di riparazione e di ripristino nelle parti architettoniche e decorative di edifici aventi particolare interesse artistico. La media e la piccola proprietà in generale non hanno spiegato iniziative, non avendo assolutamente i mezzi per provvedere alla residua notevole percentuale della spesa.

Va rilevato inoltre che tanto nel decreto 21 agosto 1937, quanto in quello 17 aprile

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1948 era ed è prevista la possibilità di sussidiare i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative, limitatamente ai soli edifici privati aventi particolare interesse artistico, mentre questa parte degli scopi delle accennate disposizioni legislative andava considerata con maggiore larghezza, poiché non potevano essere trascurate le opere di risanamento della generalità o della maggior parte dei fabbricati prospicienti il Canalazzo, i principali rii, i campi ed i campielli della città, in quanto portano le caratteristiche delle esigenze architettoniche e paesistiche profondamente sentite in ogni tempo dalla cittadinanza e dalla opinione e dal sentimento sia degli italiani che degli stranieri.

Il generale abbandono delle opere di restauro delle facciate esterne dell'edilizia privata è stato pure, ed a ragione, sfavorevolmente commentato.

Per quanto riguarda gli scavi ne furono eseguiti dal 1939 al 1941 appena per 31.540 metri cubi. Durante la guerra qualsiasi opera del genere venne sospesa. Nell'anno 1946 furono ripresi i lavori e finanziati in un primo momento sui fondi per danni di guerra e successivamente sugli stanziamenti in forza dei citati decreti del 1937 e 1948. Senonché il Genio civile ha già constatato che le necessità di espurgo sono moltissime e, data la limitazione dei fondi, esso non ha potuto che scegliere quelle più urgenti ed impellenti, e sempre in misura gravemente insufficiente.

Per questi motivi e affinché i fini perseguiti dal provvedimento per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia siano raggiunti con la maggiore efficacia, si ritiene indispensabile, sia per la svalutazione monetaria intervenuta, sia per l'accresciuta mole di opere da eseguire, una ulteriore revisione delle disposizioni suddette, nel senso che gli stanziamenti in bilancio siano elevati in misura non inferiore a 80 volte lo stanziamento iniziale; e nel senso che sia eliminata la limitazione « che abbiano particolare interesse artistico » alla lettera b) del 5° comma dell'articolo 2 del decreto legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, e sia data facoltà all'Amministrazione di sussidiare senza prestabilite limitazioni, la proprietà privata per la esecuzione delle opere di ripristino delle parti architettoniche e decorative della edilizia prospicienti il Canal Grande, i più importanti canali interni, campi e campielli, in modo da sollevare congruamente, in specie la piccola e media proprietà, dagli oneri relativi.

Questo il motivo che spinse le Amministrazioni democratiche succedutesi dal 1945 ad oggi a studiare una proposta da proporre al Parlamento, proposta in cui, attraverso l'adeguamento delle precedenti disposizioni e la formulazione di nuove, si arrivasse ad iniziare l'opera che ognuno di noi attende con ansia.

Questo il motivo per cui l'attuale Consiglio comunale riprese e rielaborò la proposta studiata e all'unanimità approvata dal Consiglio uscente, affidando la nuova proposta, anche essa discussa e approvata in sede pubblica e solenne, ai suoi deputati, rappresentanti la città, affinché la presentassero alle Camere.

In base a tale proposta di legge, che non deve intendersi come del tutto nuova, ma soltanto come adeguamento di precedenti disposizioni, si propongono le opportune modifiche alla vecchia legge del 1937, modificata nel 1948, e si chiede l'adeguamento alla attuale situazione monetaria portando il concorso statale da lire 30.000.000 a lire 2.500.000.000.

In base alla nuova proposta le opere saranno eseguite:

- a) dallo Stato per 100 milioni all'anno;
- b) dai privati, con un contributo statale che può raggiungere il massimo del 50 per cento della spesa da essi sostenuta: il contributo statale per tali opere sarà quindi di 75 milioni all'anno;
- c) dal comune, con un contributo statale del 50 per cento della spesa; il contributo statale per tali opere sarà al massimo di 75 milioni all'anno.

Il comune è peraltro in facoltà di sostituirsi ai privati inadempienti e provvedere a' sensi dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Con il nuovo disegno di legge possono fruire dei benefici anche gli edifici minimi della vecchia Venezia, soprattutto le case del popolo, sempreché abbiano dei pregi storici o paesistici o di tradizione.

Per queste case il contributo può essere spinto sino ad un massimo del 50 per cento.

Infine il comune ha facoltà di espropriare casamenti malsani e provvedere alla loro trasformazione e sistemazione.

Per semplificare ed abbreviare il corso dell'istruttoria, la concessione del contributo dovrebbe avere luogo con decreti del Presidente del Magistrato alle acque su proposta del sindaco.

Nella presente proposta è altresì prevista la possibilità da parte dei proprietari sprovvisti della somma necessaria per il restauro

dei propri fabbricati di contrarre mutui con la locale Cassa di Risparmio, con interesse del 5 per cento e con garanzia ipotecaria per la sola aliquota eccedente il contributo statale.

L'Istituto Federale di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è pienamente d'accordo in questo senso.

In tal modo la presente proposta di legge si allinea alle precedenti leggi del 1937 e 1948 conservandone lo spirito informatore diretto alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città non meno che alla tutela delle esigenze igieniche.

La esperienza di un quindicennio ha suggerito le modificazioni necessarie per attuare le provvidenze con un più sollecito svolgimento delle istruttorie, per comprendere nel beneficio del contributo non solo i grandi edifici monumentali, ma anche le case del popolo, senza altro requisito che quello di avere le caratteristiche veneziane; per favorire l'attuazione dei lavori privati mediante mutui di favore da parte della Cassa di risparmio cittadina ed infine per consentire al comune di sostituirsi ai proprietari inadempienti e di prendere l'iniziativa per il risanamento di interi caseggiati.

In tal modo sarà possibile affrontare, almeno in parte, l'ormai angoscioso problema della conservazione del carattere monumentale della città, nello spirito della legge che intendeva un tempo assicurare il minimo indispensabile affinché le provvidenze dello Stato effettivamente rispondessero alle esigenze di Venezia.

Appare tuttavia evidente come, accanto al contributo diretto da parte dello Stato, destinato alla salvaguardia del patrimonio d'arte, che è bene universale, occorra anche lo sforzo locale, sia pure garantito dal Governo, per togliere nel Comune di Venezia certe situazioni urbanistiche assolutamente intollerabili sia sotto l'aspetto igienico, che morale.

Non è infatti con i 2.500 milioni richiesti, diluiti in dieci anni, né con l'apporto della iniziativa privata, apporto forzatamente ridotto in una città povera di risorse economiche come Venezia e a proprietà edilizia estremamente frazionata, che potranno essere portate a termine le opere necessarie.

Ove si pensi che nei 458 ettari della Venezia insulare vivono oltre 210.000 persone, contro le 160.000 del 1938 e le 120.000 del 1900, viene veramente da chiedersi dove e come vivano i veneziani!

Nel 1939 si considerava assai grave la situazione in quanto oltre 50.000 unità vivevano in ambienti sovraffollati e ben 4000 locali avrebbero dovuto essere demoliti per ragioni igieniche, mentre a 35.000 si calcolavano i vani nuovi necessari: oggi è da ritenere che oltre 100.000 persone vivano in ambienti sovraffollati, che 15.000 siano i vani da demolire, 80.000 i vani nuovi necessari!

Quale la situazione fra dieci anni, ove non si provveda? Accanto a queste cifre esposte brevemente per chiarire la situazione nel campo più drammatico, quello delle abitazioni, esistono altri e pur gravissimi problemi da affrontare e risolvere, come il completamento della fognatura della zona mestrina; la sistemazione della viabilità della Venezia insulare, del Lido, dei centri urbani e rurali della terraferma e dell'estuario; lo sviluppo dell'edilizia scolastica; l'ampliamento dei cimiteri in terraferma; lo sviluppo dei trasporti tra Venezia insulare e Mestre; la trasformazione e l'estensione della rete dell'illuminazione pubblica; lo sviluppo degli impianti sportivi, ecc.

Il fabbisogno finanziario, sulla base di progetti accuratamente studiati ed elaborati, si aggira sui 6.000.000.000.

Tale finanziamento non potrebbe essere né mutuato né ammortizzato colle forme ordinarie dal Comune.

Senza ricordare altre precedenti provvidenze analoghe, il comune di Roma, per il risanamento delle zone periferiche, con legge 18 gennaio 1951, n. 61, venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di 5 miliardi, con la facilitazione della garanzia dello Stato per capitale ed interessi.

Venezia invoca un provvedimento analogo per salvarsi e conservare nelle particolari condizioni in cui i suoi fondatori la vollero, i tesori di arte e di bellezza paesistica che tutto il mondo ammira, e per poter risolvere i suoi complessi problemi di ordine civile e sociale.

Come per altre città italiane, il cui peso nella dignità e gloria nazionale ha giustamente indotto il Governo ad affrontare taluni problemi attraverso speciali provvedimenti di concessione di mutui garantiti, il comune di Venezia domanda che anche per Venezia, per questa grande e meravigliosa città oggi minacciata di rovina, il Governo dia i mezzi ai suoi cittadini di conservare al mondo oltre che all'Italia quanto da secoli forma oggetto di ammirazione e di amore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese dei privati, col concorso dello Stato;
- e) a spese del comune, col concorso dello Stato.

### ART. 2.

Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro ed alle isole della Giudecca, di Lido; Murano, Burano, Torcello, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

- a) l'escavazione e sistemazione, con o senza prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea e l'eventuale interrimento di essi per ragioni igieniche e di viabilità pedonale;
- b) le opere di sistemazione di ponti, di canali o rii che si rendessero necessarie per la viabilità acqua;
- c) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopraddetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
- d) le opere di sistemazione dei collettori di fognatura in corrispondenza ai canali o rii;
- e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del comune, iscritti nell'elenco dei monumenti nazionali, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

### ART. 3.

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori, di cui all'articolo 16, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali ed i rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera c) stesso articolo.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici in Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Lido, Murano e Burano, non compresi nel programma di cui all'articolo 16:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Il provvedimento del sindaco, in quanto riflette la dichiarazione di necessità dei lavori, è insindacabile.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi del comma precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

a) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante il prosciugamento dei canali od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

b) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettiva, i lavori di ripristino parziale o totale di parti architettoniche di edifici privati o di elementi che, anche senza rivestire un carattere monumentale, interessino il paesaggio tradizionale veneziano;

c) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettiva, le opere di risanamento di fabbricati dichiarati inabitabili, ma che a giudizio della Sovrintendenza ai monumenti abbiano un particolare pregio artistico, storico o paesistico.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al 6° comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 7 comma b) della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la proce-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

## ART. 4.

Tutte le opere necessarie per l'attuazione del piano di risanamento approvato con decreto 27 maggio 1940, non comprese fra quelle di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente di competenza dello Stato e dei privati, sono eseguite a cura e spese del comune. Per le spese relative, come pure per le spese di espropriazione, demolizione, ecc. in dipendenza dell'attuazione del detto piano, il comune fruisce del contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 7, comma c).

## ART. 5.

Si considerano nelle condizioni previste dall'articolo 838 del Codice civile agli effetti della espropriazione per pubblica utilità, i fabbricati di cui al 1° comma dell'articolo 3 dichiarati inabitabili, che abbiano particolari pregi artistici, storici o paesistici, a giudizio insindacabile della Sovrintendenza ai Monumenti.

Il comune di Venezia è autorizzato ad espropriare detti fabbricati, con l'obbligo di provvedere nel termine stabilito dal Magistrato alle acque ai lavori di restauro e sistemazione igienica.

Il comune ha pure facoltà di espropriare gli edifici che a norma del 1° comma dell'articolo 3 della presente legge siano soggetti all'obbligo del restauro statico o igienico, ove ne sia necessaria la demolizione nell'interesse della pubblica igiene.

I fabbricati così espropriati devono essere demoliti a cura del comune entro 30 giorni dalla data in cui sia divenuto definitivo il decreto di espropriazione.

Per le spese di esproprio e di esecuzione delle opere di cui sopra, spetta al comune il contributo statale specificato dell'articolo 4 comma c) nella misura del 50 per cento ed entro i limiti di stanziamento di cui all'articolo 7.

## ART. 6.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la proce-

dura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'articolo 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 7.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Gli edifici e gli impianti di cui ai due comma precedenti sono di proprietà del comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 16.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;

f) per multe a carico di contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato;

g) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a richiesta della parte interessata, per la determinazione delle relative indennità, a norma di legge.

## ART. 7.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi a cura del Ministero delle finanze nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in dieci esercizi finanziari in parti eguali a cominciare dall'esercizio 1952-53, la cui ripartizione annuale è la seguente:

- a) per lavori di cui all'articolo 2, 100 milioni;
- b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, 75 milioni;
- c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4, 5 e 6, 75 milioni.

## ART. 8.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie è autorizzato a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'articolo 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, è versata direttamente all'Istituto mutuante.

I mutui saranno ammortizzati entro il termine massimo di anni 30, con facoltà di estinzione anticipata, al tasso unitario annuo del 5 per cento.

## ART. 9.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni relative alla esecuzione del piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940, anche i beni attigui la cui occupazione giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del detto piano di risanamento, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se o meno intendono essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie

che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel comune stesso.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

ART. 10.

Per l'esecuzione del piano di risanamento si applicano le seguenti norme:

a) nessun proprietario ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione, di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

ART. 11.

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 12.

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 10, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di

Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto dall'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 10 della presente legge.

#### ART. 13.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale.

#### ART. 14.

Nel perimetro di cui all'articolo 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di ogni altra spesa o per-

dita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il Sindaco con la procedura di cui all'articolo 3.

ART. 15.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni ed i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati purché la esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo.

ART. 16.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Magistrato alle acque, un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi due mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'articolo 3 ed i pagamenti al comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4, 5 e 6 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti.

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) certificato di abitabilità, ove occorra.

ART. 17.

L'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al comune di Venezia per l'esproprio o l'acquisto degli im-

mobili a norma della presente legge, è stabilita nella misura fissa di lire 537 per ogni atto e per ogni trascrizione.

ART. 18.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi per gli scopi di cui al successivo articolo 19, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

ART. 19.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

ART. 20.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

ART. 21.

Per le opere previste dal precedente articolo 19, il comune di Venezia è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

ART. 22.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.